

dossier

XIX Legislatura

Settembre 2024

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672

Atto del Governo n. 194



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 185



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 253

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195</i>).....	7
Articolo 3 (<i>Avvio del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5</i>).....	15
Articolo 4 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	15

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	194	
Titolo breve:	Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, modelli per determinati moduli, nonché norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
		Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) (<i>assegnazione primaria</i>)
Commissione competente:	2 ^a (Giustizia), 6 ^a (Finanze e tesoro) <i>in sede consultiva</i>	V Bilancio e Tesoro (<i>deliberazione di rilievi</i>)
	4 ^a (Politiche dell'Unione europea) <i>in sede osservazioni</i>	XIV Politiche dell'Unione Europea (<i>esame per i profili di compatibilità normativa UE</i>)
	5 ^a (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo A.G. 194 adegua l'ordinamento nazionale in materia di controlli sui flussi di contante in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Articolo 1

(Modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

L'articolo novella la legge n.7 del 2000 prevedendo l'aggiornamento dei riferimenti normativi alla legislazione europea, l'introduzione di norme che disciplinano ulteriormente il mercato dell'oro con riguardo alla classificazione di quest'ultimo, agli adempimenti e ai limiti connessi alla movimentazione dell'oro da e verso l'estero, all'eliminazione dei riferimenti normativi all'Ufficio italiano dei cambi con l'individuazione dei soggetti che esercitano le funzioni ad esso originariamente attribuite nonché alla disciplina sanzionatoria. Quindi, dispone la soppressione dei riferimenti normativi all'Ufficio italiano dei cambi nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relativo all'istituzione e alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, al comma 1, si interviene sulla legge n.7 del 2000 "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998":

- alla lettera *a*) si aggiorna il richiamo alla normativa europea presente nel titolo della legge introducendo il riferimento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 in sostituzione del riferimento alla abrogata direttiva 98/80/CE del Consiglio;
- alla lettera *b*) si recano modifiche all'articolo 1 inerenti al commercio dell'oro disponendo al punto 1) che debbano essere ricompresi nel termine oro:

- l'oro da investimento anche destinato a successiva lavorazione (numero 1.1 che modifica la lettera a);
 - il materiale d'oro, diverso da quello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 1 della legge n. 7 del 2000, ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio (secondo la definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002), di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza (numero 1.2 che modifica la lettera b));
 - il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere a) e b) (numero 1.3 che aggiunge la lettera *b-bis*)
- al punto 2) si sostituisce il comma 2 della lettera b), relativo alla movimentazione di oro da o verso altri Paesi, trattando nella nuova formulazione gli adempimenti e i limiti di importo relativi e disponendo in particolare che il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, è oggetto di dichiarazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro¹;
 - al punto 3), dopo il comma 2, sono inseriti i commi *2-bis-2-sexies*. I nuovi commi disciplinano ulteriormente quanto già previsto dal comma 2 in materia adempimenti e i limiti di importo. In particolare, il comma *2-bis* dispone l'obbligo di dichiarazione anche per le operazioni di cui al comma 2 dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro. Il comma *2-ter* specifica che il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro è soggetto all'obbligo di dichiarazione. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui al comma 3, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 relative a ulteriori modalità di adempimento dell'obbligo dichiarativo. Il comma *2-quater* riguarda le modalità di effettuazione della dichiarazione, la quale deve essere resa senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell'operazione. La dichiarazione è effettuata prima dell'attraversamento della frontiera nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero. Le eventuali operazioni in oro alle quali il passaggio transfrontaliero è finalizzato, eseguite ai sensi dei commi 2 e *2-bis*, devono essere indicate nella dichiarazione trasmessa all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni. Il comma *2-quinquies* reca disposizioni relative al regime di deroga in relazione all'obbligo dichiarativo. La dichiarazione non è dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l'operazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al regolamento (UE) 2018/1672 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005". Si specifica inoltre che la dichiarazione non è dovuta per le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia (come già previsto dal testo del comma 2 attualmente vigente). Il comma *2-sexies* in materia di vigilanza e controllo stabilisce che le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e alla verifica delle violazioni di cui alla presente legge nei confronti delle persone in entrata nel territorio nazionale

¹ La disposizione vigente prevede che chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro.

- o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) devono provvedere affinché tali persone siano informate dei loro diritti e obblighi;
- al punto 4) si modifica il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 7 del 2000 prevedendo che l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, possa essere svolto dalle banche e dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, previa comunicazione da effettuarsi non più all'Ufficio italiano dei cambi (ente strumentale della Banca d'Italia soppresso con l'articolo 71 del decreto legislativo n. 231 del 2007) ma all'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
 - al punto 5), dopo il comma 3, sono inseriti i commi 3-*bis*-3-*quater* concernenti l'attività dell'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui al comma 3. Il comma 3-*bis* prevede l'istituzione di un registro da parte dell'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) in cui sono iscritti i soggetti che posseggono i requisiti di cui al comma 3. All'OAM sono altresì affidate le attività necessarie per la gestione del registro. Il comma 3-*ter* specifica come il registro di cui al comma 3-*bis* costituisce una sezione del registro degli operatori compro oro, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 92 del 2017 "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro". Il comma 3-*quater* disciplina modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3-*bis*, stabilendo a tal proposito che ai fini dell'iscrizione trovino applicazione il decreto legislativo n. 92 del 2017 e le relative disposizioni attuative, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi dovuti dagli iscritti e alle conseguenze del mancato versamento degli stessi;
 - al punto 6) si dispone la sostituzione del comma 6 attualmente in vigore. La nuova formulazione attribuisce tra l'altro all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia i compiti precedentemente affidati all'Ufficio italiano dei cambi relativi alla definizione dei contenuti e delle modalità di effettuazione della dichiarazione di trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero di commercio di oro nel territorio nazionale ovvero di altra operazione in oro anche a titolo gratuito;
 - al punto 7) si prevede l'eliminazione, nelle previsioni del comma 7 dell'articolo 1, dei riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi e la loro sostituzione con riferimenti all'Organismo degli agenti e mediatori di cui all'articolo 128-*undecies* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo n. 385 del 1993;
 - al punto 8) si prevede la sostituzione dei riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi con quelli della Banca d'Italia in relazione alle attività previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 1. Le suddette attività riguardano la definizione degli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale e le attività connesse al rilascio e al monitoraggio della certificazione dell'idoneità alla buona consegna alle aziende che ne facciano richiesta e aventi, tra l'altro, la capacità tecnica, l'affidabilità e l'onorabilità per rispettare gli standard previsti dal comma 8;
 - al punto 9) si dispone la soppressione al comma 11 dei riferimenti ivi presenti all'Ufficio italiano dei cambi come istituto avente la possibilità di operare in deroga alle vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro;
 - alla lettera c) si introducono disposizioni aggiuntive a quelle già previste dal comma 2 dell'articolo 2 in materia di operazioni finanziarie in oro. In particolare, si prevede che la dichiarazione prevista nel caso l'oro sia consegnato o ricevuto materialmente venga effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari;
 - alla lettera d) si introducono le seguenti modifiche all'articolo 4 della legge n. 7 del 2000 in materia di sanzioni:
 - il numero 1 stabilisce che al comma 1, primo periodo, vengano sostituite le parole «Ufficio italiano dei cambi» con le parole «Organismo degli agenti e mediatori (OAM)» affinché quest'ultimo sia l'organo a cui far pervenire le comunicazioni relative allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1. Con riferimento agli importi delle sanzioni riportati in lire nel testo

dell'articolo 4 si dispone la sostituzione con il loro controvalore in euro (da euro 2.065,82 a euro 10.329,14);

- o il numero 2 introduce modifiche al comma 2 dell'articolo 4. In particolare: il numero 2.1 interviene sul comma 2 del medesimo articolo 4 disponendo che le violazioni degli obblighi di dichiarazione oggetto di sanzione siano quelli che non rispettano quanto previsto dal comma 2 (come già previsto nel testo vigente), ma anche quanto previsto dai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* aggiunti dal provvedimento in esame nonché le istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6, anch'esso novellato dallo schema di decreto legislativo in esame. Il numero 2.2 modifica il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 che dispone che per l'accertamento delle violazioni previste dal suddetto comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applichino le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria. Il numero 2.2 precisa che non si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1998) per quanto riguarda gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30 del citato Testo unico.

Il comma 2, alle lettere a) e b), apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relativo all'istituzione e alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Nello specifico si prevede:

- alla lettera a) la soppressione dei riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi nell'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, per quanto concerne le attività che non sono da considerarsi commerciali agli effetti delle disposizioni ivi contenute;
- alla lettera b) la soppressione dei riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi all'articolo 10, primo comma, numero 9), per quanto concerne le tipologie di operazioni da considerare esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

La RT rileva che l'articolo reca modifiche sia alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione e sia al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al fine di eliminare i riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), precisa il perimetro e l'ambito di applicazione - soggettivo e oggettivo - nonché i termini dell'obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro, per esigenze di coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1672. Tali norme hanno natura meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) numero 2), prevede, tra l'altro, l'invio delle dichiarazioni dei trasferimenti o operazioni in oro di cui alla legge n. 7 del 2000, alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), in luogo dell'Ufficio italiano cambi, soppresso con l'articolo 62 del decreto legislativo 27 novembre 2007, n. 231. Non derivano da tale previsione nuove attribuzioni per la UIF che, già dal 1° gennaio 2008, è subentrata all'Ufficio italiano dei cambi e che continuerà a farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1, lettera b), numero 3), introduce, *inter alia*, il comma *2-sexies* all'articolo 1 della legge n. 7 del 2000, prevedendo che le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e all'accertamento delle violazioni della stessa legge (ossia, l'Agenzia delle

dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148) provvedano affinché le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro siano informate dei loro diritti e obblighi. Tali attività sono afferenti alle funzioni tipiche già svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza, che potranno, pertanto, adempiervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi delle società di gestione di porti e aeroporti, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 4), prevede che la comunicazione dell'esercizio in via professionale del commercio di oro da parte dei soggetti, diversi dalle banche, in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 1, comma 3, legge n. 7 del 2000, debba essere trasmessa all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (OAM) anziché all'Ufficio italiano dei cambi. Il comma 1, lettera *b*), numero 7), attribuisce allo stesso OAM il compito di verificare la sussistenza dei predetti requisiti per l'esercizio professionale del commercio di oro da parte di soggetti diversi dalle banche.

Il comma 1, lettera *b*), numero 5), prevede, inoltre, l'istituzione presso l'OAM di un registro in cui gli operatori professionali in oro sono tenuti ad iscriversi. La gestione del predetto registro è affidata all'OAM che provvede a costituire una sezione speciale nell'ambito del registro dei c.d. «compro-oro», disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. L'OAM è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, che provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti iscritti nei registri tenuti dallo stesso OAM, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Nel caso specifico, i costi di gestione e di mantenimento del registro degli operatori professionali in oro sono sostenuti dagli iscritti mediante il versamento di contributi, secondo quanto previsto dal predetto decreto legislativo n. 92 del 2017 e dal decreto attuativo 14 maggio 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, gli oneri derivanti dalle attività svolte dall'OAM saranno posti a carico degli iscritti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera *b*), numero 8), sostituisce, ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge n. 7 del 2000, il riferimento all'Ufficio italiano cambi con il riferimento alla Banca d'Italia. La norma non comporta nuove attribuzioni, in quanto i compiti previsti ai predetti commi sono già svolti dalla Banca d'Italia a seguito della soppressione dell'Ufficio italiano cambi.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), è volto a chiarire che, in caso di operazioni finanziarie in oro con consegna materiale dell'oro, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 7 del 2000 è resa dalle banche o dagli intermediari finanziari. Tale norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, il comma 1, lettera *d*), introduce alcune modifiche all'articolo 4 della legge n. 7 del 2000, in materia di sanzioni, al fine di parametrare all'euro i limiti edittali delle sanzioni, in caso di esercizio professionale abusivo del commercio di oro (per omessa comunicazione all'OAM o mancanza dei requisiti richiesti), e di coordinare la norma in esame con le modifiche all'articolo 1 della legge n. 7 del 2000, introdotte dal decreto in esame. Tali disposizioni hanno natura meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 2 riferisce che la disposizione reca modifiche di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eliminando i riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi, soppresso dall'articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, quanto al numero 2 della lettera b) del comma 1, in cui è previsto, tra l'altro, l'invio delle dichiarazioni dei trasferimenti o operazioni in oro di cui alla legge n. 7 del 2000 alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), in luogo dell'Ufficio italiano cambi, soppresso con l'articolo 62 del decreto legislativo 27 novembre 2007, n. 231: poiché l'UIF è già subentrato all'Ufficio italiano dei cambi e continuerà a far fronte ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni².

Al numero 3 della lettera *b)* del comma 1 è previsto che le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e all'accertamento delle violazioni della legge n. 7 del 2000 (ossia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza) siano tenute a provvedere affinché le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro, siano informate dei loro diritti e obblighi. Sul punto, posto che la RT assicura che dette attività sono afferenti alle funzioni tipiche già svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza, le quali potranno, pertanto, adempiersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi delle società di gestione di porti e aeroporti, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero comunque forniti elementi informativi in ordine all'adeguatezza delle risorse umane delle Amministrazioni citate, al fine di corrispondere appieno ai compiti previsti dalla norma.

Per quanto riguarda le nuove funzioni attribuite all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (OAM), posto che esso non è incluso nel sotto settore delle PA a fini di contabilità nazionale e considerato che, alla luce dei chiarimenti della RT, l'ente provvederà autonomamente con forme di

² Si ricorda che l'UIF è ente strumentale della Banca d'Italia e gode della medesima autonomia dell'Istituto, che come noto non rientra nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale.

autofinanziamento attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti iscritti, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 **(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195)**

Il comma 1 apporta modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005). In particolare:

-alla lettera a) si modifica il titolo del decreto legislativo;

-alla lettera b) al n. 1.1) si aggiorna l'articolo 1 (*Definizioni*) del decreto legislativo n. 195/2008; al n.1.2) si modifica la lettera b) dell'articolo 1, al fine di prevedere l'inclusione tra i dati identificativi, tra l'altro, del domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata – PEC, introdotto all'interno del Codice dell'amministrazione digitale – CAD dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217); al n.1.3) novellando all'articolo 1, lettera c), del decreto legislativo 195 del 2008 si introduce una nuova definizione di denaro contante che comprende quattro categorie di prodotti a loro volta definiti nelle successive lettere: valuta (lettera *c-bis*)), strumenti negoziabili al portatore (lettera *c-ter*)), beni utilizzabili come riserve altamente liquide di valore (lettera *c-quater*)), carte prepagate (lettera *c-quinquies*) e denaro in contante non accompagnato (lettera *c-sexies*)³;

-alla lettera c) si novella l'articolo 2 (*Finalità*): in particolare il numero 1) individua, quale finalità delle misure contenute nel decreto legislativo *de quo*, l'istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza del denaro contante in attuazione del medesimo regolamento (UE) 2018/1672; le modifiche di cui al numero 2) e al numero 3) attengono alla sostituzione, nel testo di cui al comma 2, del riferimento alla Comunità europea e ai Paesi comunitari, rispettivamente, con il riferimento all'Unione europea e agli Stati membri. Del medesimo tenore, le modifiche al testo al comma 3, laddove si prevede che il sistema di sorveglianza possa essere attuato mediante l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi anche tramite sistemi informatici dedicati (in sostituzione dell'espressione “da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici”);

- alla lettera d) si novella l'articolo 3 (*Obbligo di dichiarazione*). In particolare:

al punto n.1.2) si modifica l'ultimo periodo del comma 1, prevedendo nell'ambito delle casistiche in cui l'obbligo di dichiarazione si considera non soddisfatto la fattispecie nella quale il denaro contante non è messo a disposizione ai fini del controllo, in aggiunta a quella, già indicata nel testo vigente, di informazioni inesatte o incomplete;

³ Più in dettaglio, la lettera *c-bis*) reca la nozione di valuta, da intendersi le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio; la lettera *c-ter*) definisce la nozione di strumenti negoziabili al portatore, riferendosi ai strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporre. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna; la lettera *c-quater*), definisce la nozione di beni utilizzati come riserve di valore altamente liquide, quali: a) monete con un tenore in oro di almeno il 90 %; e b) lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %; la lettera *c-quinquies*) individua la nozione di carte prepagate: le carte non nominative che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente; la lettera *c-sexies*), indica la nozione di denaro contante non accompagnato, come denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.

al punto 3) novellando il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008, si dispone un ulteriore obbligo di dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, qualora sia rinvenuto – nel corso dell'attività di controllo di plico postale o di altre spedizioni - denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro. La dichiarazione deve essere resa dal mittente o dal destinatario o da un rispettivo rappresentante entro il termine di trenta giorni, in conformità al modello previsto all'allegato I, parte 2, del sopracitato regolamento (UE) 2021/776;

al punto 4) si prevede che le autorità competenti all'effettuazione dei controlli devono, a loro volta, informare i soggetti interessati dagli obblighi dichiarativi dei loro diritti e obblighi;

al punto n. 5) al fine di coordinare le disposizioni contenute nel novellato comma 3 con quella contenuta nel successivo comma 4, si aggiunge in quest'ultimo comma il riferimento ad ogni trasferimento di denaro non accompagnato. Conseguentemente, per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, gli uffici postali e i fornitori di servizi postali sono tenuti a rilasciare ricevuta al dichiarante, nonché a trasmettere telematicamente la dichiarazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni;

al punto 6) si aggiorna il comma 6, disponendo che i modelli indicati nei commi 2 (movimenti di denaro contante) e 3 (trasferimenti di denaro non accompagnato) debbano essere utilizzati anche per le dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione, dando opportuna "indicazione della norma nazionale e della natura unionale della movimentazione". Con le modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008, deve d'ora innanzi farsi riferimento, anche con riguardo alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione europea, ai modelli di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776: 1. allegato I, parte 1, per ogni dichiarazione da rendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo ai movimenti, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante in misura pari o superiore a 10.000 euro; 2. allegato I, parte 2, per ogni dichiarazione informativa da rendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo al trasferimento di denaro non accompagnato, da o verso il territorio nazionale, di importo pari o superiore a 10.000 euro;

-alla lettera e) si introduce un nuovo articolo 3-bis che disciplina la procedura di trattenimento temporaneo del denaro contante. Il comma 1 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose. Il comma 2 del nuovo articolo stabilisce che il trattenimento temporaneo è disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ai soggetti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 3 (Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di Finanza), anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro. Il comma 3 indica i contenuti che deve presentare il provvedimento in esame, stabilendo che il provvedimento che dispone il trattenimento temporaneo contiene: l'indicazione dell'autorità procedente; i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 2; l'indirizzo per le notifiche, anche all'estero; l'esatto ammontare della somma di denaro contante trattenuta; le informazioni relative ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di cui al comma 6 (ricorso gerarchico); la durata; una adeguata descrizione delle circostanze specifiche che hanno giustificato il trattenimento. Il comma 4 dispone che il trattenimento è disposto per il tempo strettamente necessario, e, in ogni caso, entro il termine massimo di cui al comma 5, ovvero trenta giorni, al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale, anche ricorrendo alle valutazioni tecniche di organi o enti appositi, di cui all'articolo 8, comma 4, che prevede che l'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il comma 5 stabilisce che il trattenimento ha una durata massima di trenta giorni. Tuttavia, in casi particolari, previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, è

consentito prorogare la durata fino a un massimo di novanta giorni. Il provvedimento di proroga deve essere motivato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2, nonché indicare la durata dell'ulteriore trattenimento. Il comma 6 stabilisce che contro il trattenimento temporaneo i soggetti di cui al comma 2 possono proporre ricorso gerarchico. Il comma 7 prevede che all'esito dei riscontri di cui al comma 4 ovvero alla scadenza dei termini di durata di cui al comma 5 ovvero in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 6, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione dei soggetti di cui al comma 2, che ne possono chiedere la restituzione all'autorità procedente di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo di cui al medesimo comma 2. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del decreto in esame. In caso di applicazione dell'articolo 7, il trattenimento temporaneo è disposto sulla somma residua. Il comma 8 dispone infine che il denaro contante oggetto di trattenimento temporaneo ai sensi del presente articolo affluisce al fondo unico giustizia (di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008);

-alla lettera *f*) si modifica in più parti l'articolo 4 in materia di poteri di accertamento e di contestazione inserendo la normativa europea di riferimento (punto 1); tra i riferimenti normativi che attribuiscono i poteri ai militari della Guardia di Finanza anche quelli previsti dagli articoli 19 e 20 e 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (punto 2); al punto 3) si inserisce un nuovo comma 2-*bis* che dispone che qualora l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 3, comma 3, non risultano assolti, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672, a seconda del caso; al punto 4) si modifica il comma 6 dell'articolo 4 rimodulando il termine di conservazione dei verbali di contestazione in forma nominativa: si passa da dieci a cinque anni; al punto 5) si sostituisce interamente il comma 7 in materia di poteri di accertamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza. Il nuovo comma 7 stabilisce che qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attività criminose, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza registrano tale informazione unitamente alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza forniscono tali informazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;

-alla lettera *g*) si aggiunge dopo l'articolo 4 un nuovo articolo 4-*bis* in materia di controlli basati sull'analisi dei rischi. La nuova disposizione prevede che i controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basino principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale. La medesima lettera introduce altresì l'articolo 4-*ter* in materia di utilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisiti che prevede che i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito delle attività svolte ai sensi degli articoli 3, 3-*bis* e 4 sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti;

-alla lettera *h*) novella l'articolo 5:

al punto 1) sostituisce interamente il comma 1 dell'articolo 5 stabilendo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ciascuna per le proprie competenze, scambiano attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) le seguenti informazioni con le omologhe autorità competenti degli altri Stati membri: a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*; b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7; c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante; d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio;

al punto 2 si sostituisce interamente il comma 2 ampliando il novero dei soggetti che devono essere informati in presenza di indizi di attività criminose correlate al denaro contante. La norma dispone che qualora emergano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza, oltre che alla già prevista Commissione europea, anche alla Procura europea degli Stati membri e a Europol ove le stesse siano competenti ad agire;

al punto 3) si inseriscono due nuovi commi all'articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 2008: il comma *2-bis* stabilisce che le informazioni di cui ai sopra citati commi 1, lettere a), b), c), e 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute utilizzando il modulo di cui all'allegato II, parte 1, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021; il comma *2-ter* prevede che le informazioni e i risultati di cui al comma 1, lettera d) sono comunicati su base semestrale;

al punto 4) si sostituisce interamente il comma 3, recependo le modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame all'articolo 4 in materia di collaborazione nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca tra le autorità italiane e quelle di Paesi terzi. La nuova norma stabilisce che, previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza scambiano con le omologhe autorità di Paesi terzi, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca e delle rispettive competenze, le seguenti informazioni: a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma *2-bis*; b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7;

al punto 5) dopo il comma 3, sono inseriti i commi *3-bis-3-quinquies* che disciplinano le modalità di esercizio delle attività di collaborazione e di scambio delle informazioni tra le varie autorità coinvolte: il comma *3-bis* dispone che la Guardia di finanza procede allo scambio delle informazioni di cui al comma 3, con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, anche quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; il comma *3-ter* stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia: a) le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto che non confluiscono nel Sistema informativo doganale, senza indugio, al più tardi entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute; b) le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia al predetto sistema; il comma *3-quater* prevede che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia utilizza le informazioni di cui al comma *3-ter* nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU di cui all'articolo *13-bis* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; il comma *3-quinquies* stabilisce che le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono rese accessibili all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi *web*;

- alla lettera *i*) si aggiunge l'articolo *5-bis* in materia di protezione dei dati personali e termini di conservazione;

- alla lettera *l*) si interviene sull'articolo 6 recante disposizioni in materia di sequestro del denaro contante disposto in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3. In particolare, il numero 1) espunge, al comma 1, ogni riferimento alla soglia di 10 mila euro. Il numero 2) modifica integralmente il comma 2, specificando, in luogo dell'attuale formulazione generica, due distinte ipotesi di sequestro, con conseguente modifica delle soglie limite: sequestro disposto in caso di omessa dichiarazione del denaro contante trasportato; sequestro disposto in caso di informazioni inesatte o incomplete sul denaro contante trasportato. In merito, si stabilisce che, qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 consista nell'inottemperanza all'adempimento dichiarativo, il sequestro è eseguito nei seguenti limiti: 50 per cento dell'importo eccedente la soglia di 10 mila euro, laddove l'eccedenza non sia superiore alla soglia medesima; 70 per cento dell'importo eccedente la soglia di 10 mila euro, laddove l'eccedenza sia pari a un valore compreso tra tale soglia e 100 mila euro; 100 per

cento dell'importo eccedente la soglia di 10 mila euro, laddove l'eccedenza sia superiore a 100 mila euro. Parimenti al sequestro disposto in caso di omessa dichiarazione del denaro contante trasportato, vengono specificate, anche in detta fattispecie, le soglie minima e massima dell'importo oggetto di sequestro, rispettivamente pari a 500 euro e a 1 milione di euro. I numeri 3) e 4) apportano modifiche di mero coordinamento normativo. Infine, il numero 5) introduce il nuovo comma 8-*bis*, ai sensi del quale, nelle ipotesi di restituzione del denaro contante previste dall'articolo 6, sono fatti salvi gli effetti, ove disposto, del provvedimento di trattenimento "temporaneo" di cui all'articolo 3-*bis*;

-alla lettera *m*) si novella l'articolo 7 in materia di adempimenti oblatori:

al punto 1), laddove è ad oggi stabilito che il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta, si provvede a modificare l'articolo 7. In particolare, anche con riferimento agli adempimenti oblatori vengono delineate due distinte ipotesi di oblazione della sanzione: oblazione della sanzione comminata per omessa dichiarazione del denaro contante trasportato; oblazione della sanzione comminata per trasmissione di informazioni inesatte o incomplete sul denaro contante trasportato; al n.1.1) si sostituisce l'intero comma 1. Stante la nuova formulazione della norma, qualora la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 si sostanziasse nell'omessa dichiarazione del denaro contante, il soggetto cui è stata contestata una violazione ha la facoltà di chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al: 15 per cento del denaro contante eccedente la soglia di 10 mila euro se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a tale soglia; 30 per cento se l'eccedenza non è superiore a 40 mila euro; al n.1. 2) si prevede che laddove la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consista nella trasmissione di informazioni inesatte o incomplete, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione mediante un pagamento in misura ridotta pari al: 10 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato se tale differenza non è superiore a 10 mila euro; 15 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato se tale differenza è pari a un valore compreso tra 10 mila euro e 30 mila euro; 30 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato se tale differenza è pari a un valore compreso tra 30 mila euro e 40 mila euro; al punto n.3), intervenendo sul comma 1-*bis*, si eleva la soglia minima ai fini dell'oblazione. Segnatamente, la somma pagata, attualmente pari a 200 euro, alla luce della nuova formulazione, non può essere inferiore a 500 euro in caso di omessa dichiarazione e a 300 euro in caso di informazioni inesatte o incomplete; al punto n. 5), al fine di adeguare l'articolo 7 al nuovo articolo 3-*bis*, si inserisce una specifica nel comma 3. Segnatamente, nell'ipotesi di restituzione delle somme sequestrate a seguito di pagamento effettuato entro dieci giorni dalla contestazione, si precisa che sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui al citato articolo 3-*bis*; al punto n. 6) si sostituisce integralmente il comma 5. Alla luce delle modifiche introdotte con il presente decreto, vengono contemplate nuove fattispecie preclusive del pagamento in misura ridotta. In particolare, questo non è consentito: in caso di omessa dichiarazione, qualora l'importo del denaro contante eccedente la soglia di 10 mila euro sia superiore a 40 mila euro; in caso di informazioni inesatte o incomplete, qualora la differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato ecceda i 40 mila euro; qualora il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della medesima facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede;

-alla lettera *n*) si recano disposizioni modificative dell'articolo 9 recante disposizioni in materia sanzionatoria, mediante le quali si provvede, con riferimento alle due fattispecie di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, a ridefinire, in aumento, il minimo edittale e le varie soglie limite:

al punto 1), nn. 1)-4) si modifica il comma 1, laddove è ad oggi stabilito che la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: in particolare si prevede, per l'omessa dichiarazione, la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo di 900 euro (in luogo degli attuali 300 euro);

al punto 2) si introduce il nuovo comma 1-*bis* con cui viene individuato un criterio di determinazione dell'ammontare della sanzione. In particolare, si prevede che l'amministrazione procedente tenga conto

dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila euro, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni;

al punto 3) modificando integralmente il comma 2, si determina la sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi in caso di trasmissione, nell'adempimento dichiarativo, di informazioni inesatte o incomplete. Segnatamente, si dispone che, nella suddetta ipotesi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 500 euro: dal 15 al 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non eccede i 10 mila euro; dal 25 al 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è pari a un valore compreso tra 10 mila euro e 30 mila euro; dal 50 al 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è pari a un valore compreso tra 30 mila euro e 100 mila euro; dal 70 al 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100 mila euro. Peraltro, anche per questa ipotesi, viene stabilito il massimo edittale in 1 milione euro;

al punto 4) si introducono modifiche alle norme di mero coordinamento.

La RT riferisce che l'articolo introduce modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008. In particolare, le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a*) allineano il titolo, le definizioni e le finalità del decreto al regolamento (UE) n. 2018/1672 e non comportano, in quanto norme ordinamentali, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il numero 4) della lettera *d*) inserisce un nuovo comma *3-bis* all'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008, ai sensi del quale le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e alla verifica delle violazioni di cui al decreto in esame (ossia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza) provvedono affinché le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea ovvero le persone che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, siano informate dei loro diritti e obblighi.

Tali attività sono afferenti alle funzioni già svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza, che potranno, pertanto, adempiervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi delle società di gestione di porti e aeroporti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che le ulteriori disposizioni modificative della lettera *d*) hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia sulla lettera *e*) che la disposizione introduce nell'ordinamento nazionale l'istituto del trattenimento "temporaneo" del denaro contante, come previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2018/1672, tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti. La norma in esame consente, quindi, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza di trattenere temporaneamente il denaro contante nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione o di informativa non sia stato assolto, in tutto o in parte, ovvero nell'ipotesi in cui emergano indizi che il denaro contante accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, possa essere correlato ad attività criminose. Si prevede che il denaro, all'esito dei controlli e, comunque, una volta scaduti i termini per il trattenimento, venga messo a disposizione dei destinatari della misura immediatamente. Il denaro contante

oggetto di trattenimento, per la durata del trattenimento stesso, affluisce al Fondo unico giustizia, istituito con l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Riferisce che all'attuazione dei compiti derivanti da tale previsione normativa, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla lettera f) la RT rileva che le disposizioni rivestono natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto volte ad:

- 1) aggiornare e integrare i riferimenti normativi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 195 del 2008 circa i poteri di accertamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza;
- 2) allineare le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 195 del 2008, in materia di poteri di accertamento e di contestazione, al regolamento (UE) n. 2018/1672.

Sulla lettera g), rileva che la norma introduce il nuovo articolo 4-*bis* al decreto legislativo n. 195 del 2008, e in particolare, disciplina le modalità di controllo delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali e prevede l'utilizzo dei dati acquisiti nell'ambito delle attività di accertamento ai fini fiscali. Trattasi di norme ordinamentali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto alla lettera h) la RT conferma che la norma reca disposizioni volte ad allineare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 2008, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1672 in materia di trasmissione di informazioni alla UIF e scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, con la Commissione e con Paesi terzi, assicurando che le modifiche introdotte hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla lettera i) riferisce che le norme recano disposizioni in materia di trattamento dei dati personali acquisiti ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2008 e il periodo di conservazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 2018/1672. Evidenzia che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva sulla lettera l) che le norme ivi previste apportano alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 195 del 2008, in materia di sequestro del denaro contante in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e informativi. In particolare, si è inteso raccordare la disciplina del sequestro con l'istituto del trattenimento temporaneo e con le modifiche introdotte al regime sanzionatorio. Le modifiche prevedono, nello specifico, soglie percentuali più elevate per l'applicazione del sequestro e l'introduzione di un trattamento differenziato, di maggior favore nel caso di informazioni inesatte o incomplete nell'adempimento dell'obbligo dichiarativo. Rileva che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potrebbero, tuttavia, determinare maggiori entrate non previamente quantificabili con certezza.

La lettera m) reca modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 195 del 2008, in materia di adempimenti oblatori. In particolare, si dispone un innalzamento delle soglie percentuali da applicare per il pagamento in misura ridotta qualora il soggetto, a cui è stata contestata la violazione, chieda l'estinzione mediante oblazione e, per esigenze di proporzionalità, è previsto un trattamento differenziato in caso di omessa o incompleta ovvero inesatta dichiarazione. Conclude assicurando che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potrebbero, tuttavia, determinare maggiori entrate non previamente quantificabili con certezza.

La lettera n) reca rilevanti modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 195 del 2008, in materia di sanzioni, nella logica di un rafforzamento del sistema sanzionatorio, alla luce di prassi operative che hanno dimostrato la scarsa efficacia deterrente del previgente sistema, e in ottemperanza all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2018/1672 ai sensi del quale le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dello stesso regolamento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Si prevede, quindi, un incremento dei limiti edittali e delle soglie percentuali per l'irrogazione delle sanzioni. Assicura che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potrebbero, tuttavia, determinare maggiori entrate non previamente quantificabili con certezza.

Al riguardo, sulla lettera e) del comma 1 dell'articolo in esame, posto che la disposizione disciplina l'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei militari del Corpo della Guardia di finanza, nell'ipotesi in cui emergano indizi che il denaro possa essere correlato ad attività criminose, andrebbe chiarito se le Amministrazioni dispongano delle dotazioni strumentali idonee ai fini della momentanea custodia delle relative somme.

In merito alla lettera g), laddove si prevedono controlli basati sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle dotazioni umane e strumentali informatiche delle Amministrazioni interessate, con particolare riferimento agli uffici e ai comandi siti negli spazi doganali.

Sulle lettere h) e i), in considerazione delle rassicurazioni fornite dalla RT, nulla da osservare.

Sulle lettere l), m) e n), che modificano la vigente disciplina di sequestro del denaro e le sanzioni, posto che la RT ipotizza possibili maggiori entrate previamente non quantificabili con certezza, pur non avendo nulla da osservare sarebbero utili elementi informativi in merito all'ammontare annuo dei sequestri di danaro contante effettuati negli spazi doganali negli ultimi esercizi e alle entrate correlate a sanzioni pecuniarie

per violazioni della normativa vigente, ai fini di una prima valutazione degli effetti attesi⁴.

Articolo 3

(Avvio del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5)

L'articolo prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) dia avvio la gestione della sezione del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del presente decreto.

La RT rileva che l'articolo in esame reca una norma relativa all'avvio della gestione del registro degli operatori professionali in oro presso l'OAM. Circa l'impatto finanziario delle nuove attribuzioni dell'OAM, rinvia a quanto rappresentato nella presente relazione con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 4) e 5).

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca al la clausola di invarianza, stabilendo al comma 1 che all'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 prevede che le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che l'articolo reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del decreto in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, richiamando il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, si ricorda che la mera apposizione di clausole di neutralità non costituisce mai garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una RT recante l'illustrazione degli elementi informativi e dei dati finanziari e contabili idonei a comprovarne la sostenibilità, come più volte segnalato dalla Corte dei conti⁵.

⁴ I dati rinvenibili nel Libro Blu 2022 (ultimo Rapporto Annuale disponibile dell'Agenzia delle dogane) segnalano che l'Agenzia ha realizzato n. 257 sequestri amministrativi di valuta, per denaro (banconote/monete metalliche) e valori assimilati, per un ammontare pari a 15,44 milioni di euro, secondo le vigenti disposizioni nazionali. Cfr. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, *Libro blu 2022*, pagine 93-97; Ministero dell'economia e delle finanze, Rendiconto generale dello Stato 2023, Conto del bilancio, stato di previsione dell'entrata, capitolo 2351.

⁵ La Corte dei conti afferma che "la mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da

Sul piano metodologico, si ricorda che le dotazioni in bilancio dovrebbero scontare esclusivamente i fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della normativa vigente⁶, dovendo escludersi la legittimità di margini di adeguamento previsti anticipatamente, in vista dell'approvazione di nuove norme.

presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente". Cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nel quadrimestre, maggio-agosto 2023, Delibera n. 32/2023, pagine 3 e seguenti.

⁶ In presenza di clausole di neutralità, anche il Dipartimento della RGS evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.